



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA PER IL
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
RCT – RCO DEL CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

CIG 6753133DA2

SEZIONE I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono, per:

Assicurazione: Il contratto di assicurazione;

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione;

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dalla assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate.

Tutti i soggetti compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i partecipanti ai corsi di formazione, ingegneri, architetti, addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto dell'Assicurato;

La garanzia opera per l'eccedenza rispetto a quanto garantito dalle polizze stipulate dai singoli soggetti, nonché dal Consorzio medesimo per specifiche gestioni, risultanti in vigore alla data di effetto della presente polizza e ciò fino alla scadenza delle stesse polizze.

Alle scadenze delle coperture assicurative in essere, sarà automatica la piena operatività della presente polizza anche per detti rischi.

Società: L'impresa di assicurazioni;

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale perviene all'assicurato richiesta di risarcimento;

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Franchigia: La parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato;

Cose: Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danno corporale: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;

Danni materiali: Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

Massimale per sinistro: La massima esposizione per la Società per ogni sinistro;

Annualità assicurativa: Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza e/o di cessazione dell'assicurazione.

SEZIONE II

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) ATTIVITÀ DEGLI ASSICURATI

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione dei danni derivanti da atti concernenti lo svolgimento delle attività amministrative dei Consiglieri di Amministrazione e dei Dirigenti dell'Azienda.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopraelencate, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo e senza che ciò possa in alcun modo delimitare le suddette attività istituzionali si conviene che il Consorzio per le Autostrade Siciliane, provvede anche a:

- gestione, sorveglianza e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di autostrade, infrastrutture di supporto limitrofe alla rete autostradale, infrastrutture di sosta ed intermodali nonché le relative adduzioni;
- proprietà e possesso degli stabili e delle pertinenze;
- committenza dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguite da imprese appaltatrici.

Sono comprese attività complementari, collegate e accessorie.

Art. 2) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

- BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892 - 1893 -1894 c.c..

L'assicurato deve comunicare alla società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 c.c.

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicando tuttavia il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art. 3) DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata.

- norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
- obbligazioni di natura extracontrattuale con l'esclusione della responsabilità assunte volontariamente dall'assicurato e non derivanti allo stesso dalla

legge, ed indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.

Art. 4) **DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

La polizza assicurativa **avrà la durata di anni due**, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno indicato nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione alla Società/Compagnia, o in altra comunicazione, che non potrà essere anteriore a quello stabilito per la scadenza naturale del precedente contratto di appalto, fissato al 30 settembre 2016. Trascorsi due anni dalla decorrenza della polizza assicurativa, la stessa cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.

É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 5) **INDICAZIONE UFFICIO SINISTRI**

La Società dovrà necessariamente indicare l'Ufficio incaricato della gestione della pratiche relative alla presente polizza.

Art. 6) **LIMITI DI INDENNIZZO**

La Garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i sottolimiti eventualmente contrattualizzati, per particolari garanzie, fino alla concorrenza di:
per la responsabilità civile verso terzi RC Euro 20.000.000,00 per sinistro,
responsabilità civile verso i dipendenti RCO Euro 10.000.000,00 per sinistro.

Massimo esborso in caso di sinistro che coinvolga entrambe le garanzie RC ed RCO Euro 20.000.000,00.

Art. 7) FRANCHIGIA E GESTIONE SINISTRI

Resta inteso fra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia di euro 10.000,00 per ciascun danno. e che la Società sarà obbligato a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

La Società provvederà direttamente o indirettamente alla gestione e alla eventuale liquidazione di tutte le richieste di risarcimento danni, a prescindere dall'importo del danno e fornirà trimestralmente rapporto dei sinistri pagati e/o riservati, nonché le quietanze relative alle franchigie dovute dal Contraente.

A titolo esemplificativo, il Consorzio provvederà all'inoltro delle richieste di risarcimento danni ricevute, tramite mail, all'ufficio della società incaricato della gestione, che provvederà all'apertura del sinistro e contestuale invio a controparte richiedente di lettera di presentazione. Provvederà all'apertura di un database web dedicato, nel quale inserirà tutta la documentazione relativa al sinistro. Provvederà inoltre ad attribuire un valore iniziale al danno (riserva). Esaminato il fascicolo l'ufficio della società provvederà alla quantificazione definitiva del danno, avvalendosi di consulenti quali periti e/o medici legali e provvederà, solo dopo aver ottenuto l'assenso dell'assicurato, alla soluzione transattiva da proporre e ove ne ricorrono i presupposti, all'invio di atto di quietanza e successivamente alla liquidazione del danno.

La società invierà trimestralmente un report delle somme liquidate a titolo di franchigia, che dovrà contenere l'elenco analitico di ogni sinistro liquidato e della somma relativa alla franchigia da recuperare dall'assicurato, che provvederà al pagamento entro novanta giorni.

Art. 8) CORRESPONSABILITÀ DEGLI ASSICURATI

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli assicurati, l'esposizione della infrascritta società, non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dall'articolo 6.

Art. 9) SPESE LEGALI

La Società assume la gestione di tutte le vertenze, a prescindere dall'importo del danno, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato contraente, designando, ove non si provveda tramite l'ufficio legale dell'ente, i legali ed i tecnici di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della tacitazione completa del danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'assicurato.

Sono a carico della società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro i limiti previsti dall'art. 1917 C.C.

La società non risponde di multe o ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Art. 10) VALIDITÀ TERRITORIALE

La presente polizza non ha alcun limite territoriale.

Art. 11) FORO COMPETENTE

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello di Messina.

Art. 12) RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società e/o il contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. La società dovrà rimborsare al contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non goduto.

Art. 13) **PREMIO**

Il premio annuo lordo è convenuto applicando un premio lordo comprensivo di imposte ed accessori per km. Il chilometraggio totale della rete autostradale è quantificato in 313 km.

Art. 14) **IMPOSTE**

Sono a carico dell'assicurato le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

Art. 15) **PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il pagamento del premio è dovuto con periodicità semestrale.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C., il Contraente è tenuto al pagamento della **prima rata** di premio entro 60 giorni dall'inizio del Periodo di Assicurazione; se il Contraente non paga il premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo del Contraente di pagare il premio. Se il Contraente non paga il premio per la **rata successiva** entro il sessantesimo giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto.

Qualsiasi Sinistro che si verifichi durante il periodo di sospensione non è coperto, anche se la garanzia viene successivamente riattivata con il pagamento del premio

Nell'eventualità che dovessero intervenire variazioni nella lunghezza complessiva del chilometraggio, entro 120 giorni dalla fine del periodo assicurativo, l'assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società i dati necessari.

La differenza derivante sarà regolata entro 60 giorni dall'accertamento medesimo, obbligandosi la compagnia di assicurazione ad emettere tempestivamente il documento .

Nell'eventualità che l'assicurato non effettui nei termini prescritti la comunicazione ed il pagamento della differenza dovuta, la Società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni dandone comunicazione scritta, restando libera la Compagnia di tutelare i suoi interessi, dopo avere offerto un ulteriore termine di 60 giorni.

Art. 16) ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dal dare comunicazione di altre assicurazioni. Per quanto coperto sia dalla presente polizza sia da altre, la Società risponde solo per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze e sempre fino al massimale previsto dalla presente.

Art. 17) ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA EX ART. 1916 C.C.

Si conviene fra le parti che, ad eccezione del caso di dolo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa ex art. 1916 C.C. solo a fronte di espressa autorizzazione del Consorzio Autostrade e sempre che lo stesso non eserciti a sua volta tale diritto.

Art. 18) QUALIFICA DI TERZO

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche, con la sola esclusione delle seguenti: - i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (N.B. opera la garanzia R.C.O.).

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- i lavoratori interinali;
- il personale dipendente non soggetto all'INAIL;
- i dipendenti di altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;

- gli amministratori, Sindaci e dipendenti di Aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato;
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte che svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione.

Art. 19) ESCLUSIONI

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

a) da proprietà o uso di

1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
2. natanti a vela e a motore;
3. aereomobili;
4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

b) conseguenti a:

1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
3. alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

c) alle opere di costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

d) alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo,

e) a condutture ed impianti sotterranei;

f) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

- g) da furto;
- h) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'assicurato;
- i) cagionati da:
1. prodotti e cose in genere dopo la messa in circolazione;
 2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili se si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- K) derivanti da:
1. detenzione o impiego di esplosivi;
 2. trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
- L) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività Industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- M) derivanti:
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, e/o stoccaggio di asbesto puro e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- N) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento,

tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

O) provocati da campi elettromagnetici.

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità per i danni:

A) conseguenti a malattie professionali;

B) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;

C) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;

D) derivanti da:

- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.

E) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

F) provocati da campi elettromagnetici.

20) DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con il massimo indennizzo di euro 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.

21) DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'Art. 19 lett.b), punti 1, 2 e 3, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata con il massimo risarcimento di euro 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.

22) DANNI DA INCENDIO

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni provocati a terzi derivanti da incendio; comprende inoltre i danni provocati a terzi da esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

23) OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Compagnia, ove richiesto dal Contraente, si impegna a fornire con periodicità annuale il dettaglio dei Sinistri così suddiviso:

- Sinistri denunciati;
- Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- Sinistri respinti.

Per ciascun Sinistro verranno fornite la data di apertura della pratica presso la Compagnia, di data di accadimento del Sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

ART. 24) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assicuratrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 25) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che in tutti i casi dubbi l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'assicurato.

Art. 26) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

*Il Dirigente Amministrativo
f.to Antonino Caminiti*